

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 181/2012 promossa da:

G in persona del LR pro tempore, con sede in Reggio Emilia via
rappresentata e difesa dall'avv.

- RICORRENTE -

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. GESTIONE EX
ENPALS**, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato
in Reggio Emilia Via de",
rappresentato e difeso dagli

- CONVENUTO -

E contro

EQUITALIA CENTRO S.p.A. - Agente della riscossione per la Provincia di Reggio Emilia, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, con i

- CONVENUTO -

in punto a: opposizione a cartella esattoriale

fatto e diritto

Con ricorso depositato il 28/2/2012 la ditta conveniva in
giudizio l'INPS, anche quale gestrice del fondo speciale ENPALS a seguito di
soppressione di tale ente, ed EQUITALIA Centro s.p.a. chiedendo dichiararsi la
illegittimità della cartella esattoriale n.09520120001923512 notificata il
19/1/2012, portante esazione di pagamento di contributi INPS.



In via preliminare, parte ricorrente eccepiva 1) la nullità della pretesa impositiva per estinzione dell'obbligo di pagamento, a fronte del ritardo superiore ai 90 giorni nella comunicazione del verbale ispettivo dal quale sorge la pretesa dell'Istituto, in violazione di quanto previsto dalla L.689/1981; nel merito 2) si contestava l'inesigibilità della pretesa ENPALS a fronte della regolare iscrizione quali artigiani (e dunque alla gestione separata INPS, cui hanno regolarmente versato la contribuzione dovuta) dei lavoratori che l'Istituto pretenderebbe assicurare quali lavoratori dello Spettacolo; si eccepiva poi 3) l'illegittimità della cartella in quanto portante somme già regolarmente versate (in particolare in relazione alle posizioni dei sigg. ~~_____~~

~~_____~~ da parte dell'azienda; l'illegittimità del 'doppio' versamento contributivo sia all'ENPALS che alla gestione artigiani, e quindi, sia pure in via subordinata, la parziale compensazione dei contributi già versati con quelli ancora dovuti.

In sintesi, era stato compiuto nel luglio 2010 un accesso ispettivo da parte di funzionari ENPALS (cfr. doc.3 INPS/ENPALS) presso la sede della società, che ha come attività principale l'ideazione, produzione gestione, acquisto, vendita, noleggio di programmi televisivi, radiofonici e cinematografici, a carattere giornalistico e non (è tra l'altro la gestrice della emittente ~~_____~~) ed è stato accertato che per la realizzazione della propria attività, in aggiunta al personale dipendente, erano stati impiegati lavoratori dello spettacolo erogando loro emolumenti non assoggettati alla contribuzione ENPALS.

In particolare i sigg. ~~_____~~, operatore di ripresa; ~~_____~~ i ~~_____~~ operatore di ripresa; ~~_____~~ tecnico del montaggio; ~~_____~~ operatore di ripresa e tecnico del montaggio; ~~_____~~ regista; ~~_____~~ riprese e montaggio, risultano tutti artigiani iscritti alla gestione separata INPS, ma non regolarizzati presso ENPALS per i periodi oggetto dell'accesso ispettivo e della collaborazione.

Si costituiva nei termini l'Istituto chiedendo il rigetto del ricorso.

L'ente esponeva di aver proceduto alla richiesta di emissione della cartella a fronte proprio del chiaro accertamento ispettivo e delle dichiarazioni assunte dagli Ispettori in sede di verifica; ed invocava la piena conformità a legge del proprio operato; e chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento di tutte le somme risultanti dovute a seguito dell'accertamento ispettivo svolto.

EQUITALIA CENTRO S.p.A. si costituiva parimenti affermando la regolarità formale della cartella emessa.

La causa veniva istruita mediante assunzione di testimoni ed espletamento di CTU contabile; e all'udienza del 10 aprile 2014, ritenuta la stessa matura per la decisione, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dando lettura del dispositivo.



Il ricorso appare solo parzialmente fondato.

L'eccezione pregiudiziale di tardività nella comunicazione dell'accertamento non avvenuta nei 90 gg. dal termine dell'accertamento, e dunque della violazione dell'art.14 L.689/81, è infondata, atteso che non si discute, nel caso in esame, di sanzioni amministrative per violazioni inerenti alla regolarità dei rapporti di lavoro (sanzioni che, infatti, come è esplicitato nello stesso verbale di cui si discute, verranno irrogate a parte con autonomi provvedimenti), ma del recupero di contributi previdenziali e di sanzioni civili inerenti all'omesso versamento degli stessi.

Questo preteso credito contributivo è disciplinato dalle leggi speciali vigenti in materia appunto contributiva, e nulla ha a che vedere con la disciplina che regola gli illeciti amministrativi, retta dalla L.689/81.

Con riguardo al merito, va premesso che l'INPS è succeduto all'ENPALS, l'ente pubblico di previdenza per i lavoratori dello spettacolo, nelle relative funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi ai sensi dell'art.21 del D.L. 6/12/2011, ed è quindi a tutti gli effetti legittimato passivo nel presente processo, gestendo a tutt'oggi il fondo ENPALS.

Va ulteriormente premesso che delle 10 posizioni irregolari accertate da ENPALS nell'ispezione, quattro ~~_____~~ sono state spontaneamente regolarizzate da ~~_____~~ a pagando tempestivamente contributi e sanzioni nella gestione separata (cfr. doc.10 e 11 ric.); ma l'INPS con la presente cartella ha recuperato coattivamente le prestazioni previdenziali anche per le posizioni ~~_____~~ e ~~_____~~ invece già saldate.

Di tanto dà atto anche l'Istituto nella propria memoria difensiva, che ha portato il Giudice ad emettere ordinanza ex art.423 c.p.c. (provvedimento che va in questa sede confermato) per la restituzione da parte di INPS alla ricorrente di quanto pacificamente non dovuto (posto per altro che parte ricorrente ha in corso di causa pagato l'intero importo portato in cartella all'asserito fine di ottenere l'attestazione di regolarità contributiva che le permette di accedere ai fondi pubblici erogati dal Ministero delle Comunicazioni).

Quindi la somma di € 24.783,76, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione da parte dell'Istituto, va restituita a ~~_____~~

Nel merito, la questione da risolvere è stabilire la correttezza dell'iscrizione ad ENPALS dei 10 artigiani oggetto del verbale di accertamento; e, in caso positivo, la verifica di una eventuale doppia



Nel caso in esame non è contestato neppure da parte opponente che i lavoratori di cui è causa abbiano effettivamente svolto le mansioni indicate nel verbale ispettivo, mansioni rientranti a pieno titolo nell'elenco di cui all'art.3 citato, ed in particolare, come dice appunto la Cassazione, nel primo gruppo di lavoratori per cui opera una presunzione assoluta.

In ogni caso, le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti dagli stessi lavoratori, successivamente sentiti anche dal Giudice quali testimoni, fugano ogni dubbio in ordine alla perfetta funzionalità delle prestazioni stesse nella realizzazione delle trasmissioni televisive messe in onda dall'emittente

Quanto alla lunga dissertazione in diritto contenuta in ricorso, relativa alla natura costitutiva dell'iscrizione dei lavoratori in oggetto all'albo delle imprese artigiane, che rende a pieno titolo, e sino alla obbligatoria cancellazione, tali soggetti legittimati al versamento della contribuzione nella gestione separata INPS, ritiene il giudicante che la stessa sia erronea.

Il citato D.L.C.P.S 708/47 ed il conseguente e successivo DM 15/3/2005, nel prevedere la presunzione assoluta di cui s'è detto, si pongono quali norme di rango primario, e di natura speciale, che disciplinano la peculiare categoria di lavoratori di cui ci si occupa, norme dunque in grado di prevalere sulle generali previsioni in materia di artigiani e di loro tutela previdenziale.

Si vuol dire cioè che la norma speciale mai abrogata (ed anzi, ribadita dalla legislazione successiva) di cui al D.L.C.P.S 708/47 è prevalente sulla norma generale di cui alla L.463/1959 in materia di imprenditori artigiani, che, com'è ovvio, disciplina la generalizzata e vastissima categoria di imprenditori autonomi che operano in tale forma.

Tanto basta dunque per ritenere fondato l'accertamento di cui è causa.

E' però a questo punto esatto quanto afferma la società opponente: è cioè che, per i lavoratori in oggetto e per i periodi relativi alle prestazioni da loro rese in proprio favore, è stata versata da C. la contribuzione alla gestione speciale artigiani esistente presso l'INPS.

A questo punto, per il principio generale che fa divieto agli enti di esigere, per la medesima prestazione lavorativa, una doppia contribuzione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 3 maggio 2000, n. 5554; Cassazione civile sez. lav., 21 marzo 1998, n. 3010, e Cassazione civile sez. lav., 27 gennaio 1993, n. 1023), si deve ritenere corretta ed accoglibile la domanda di C. di restituzione di quanto dalla stessa indebitamente versato nella gestione separata, in relazione alla medesima prestazione di lavoro per la quale l'ENPALS-ora INPS chiede il versamento contributivo.

In linea con tale assunto è la stessa circolare INPS citata dalla ricorrente n.213 del 9/10/1998, in base alla quale "...si rileva che le assicurazioni sociali gestite da questo istituto, come quelle gestite dall'enspals, sono obbligatorie ed esclusive, nel senso che l'assicurazione gestita da uno dei due enti



esclude l'analoga assicurazione gestita dall'altro ente; pertanto, in corrispondenza della medesima prestazione di lavoro, non può essere consentito in alcun caso, nemmeno sotto la forma di prosecuzione volontaria, il versamento di contributi ad entrambe le gestioni sopra citate.

Ricorrendo tale ipotesi i contributi versati ad una delle due gestioni dovranno essere considerati indebiti in quanto non potranno dar luogo alla liquidazione di due trattamenti pensionistici indipendenti e, pertanto, dovranno essere rimborsati”

Tanto osservato, la CTU ha accertato che, su 10 posizioni esaminate dagli Ispettori ENPALS, quattro di queste sono state regolarizzate spontaneamente dall'azienda, e dunque su di esse nulla quæstio, non essendo oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta (con il distinguo delle posizioni Conradi e Fornacciari, di cui più sopra s'è già detto).

Con riguardo ai sei lavoratori residui, la CTU ha ulteriormente appurato che due di essi, e cioè [REDACTED] non sono iscritti alla gestione artigiani, e dunque per costoro nessuna contribuzione ulteriore è stata indebitamente versata.

Per quattro posizioni ([REDACTED]) il totale della contribuzione INPS versata da [REDACTED] per le prestazioni rese in proprio favore è stato di € 10.264,89 (cfr. pg.5 CTU), e questa somma, da qualificarsi indebitamente percepita, deve essere restituita dall'Istituto, gravata di interessi legali dalla data della ricezione al saldo.

Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della reciproca parziale soccombenza delle stesse, e rimangono a proprio carico anche le spese sostenute da EQuitalia.

Resta ferma la ripartizione delle spese di CTU come già effettuata con ordinanza resa in corso di causa.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Accoglie parzialmente il ricorso e pertanto annulla la cartella esattoriale oggetto di opposizione, accertando e dichiarando fondata la richiesta contenuta in cartella esattoriale relativa alle posizioni dei lavoratori [REDACTED]
2. conferma la propria ordinanze resa il 12-13/11/2012 ai sensi dell'art.423 2° comma c.p.c.;



3. accerta e dichiara indebito il pagamento effettuato da C. [redacted] [redacted] nei confronti della gestione separata INPS con riguardo alle posizioni dei lavoratori [redacted] e pertanto condanna INPS alla restituzione in favore dell'azienda della complessiva somma di € 10.264,89 oltre ad interessi legali;
4. compensa tra tutte le parti in causa le spese di giudizio, e conferma la liquidazione della CTU come già operata in corso di giudizio.

Reggio Emilia, 10 aprile 2014

Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi

